



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

RG 58708 /2021

Nella persona del giudice Andrea Postiglione

ha emesso la seguente

ORDINANZA DI RINVIO PREGIUDIZIALE con procedura accelerata

(art. 267 TFUE e 105 REG. CEG)

nella causa iscritta al N. 58708 del 2021 posta in deliberazione all'udienza del 24.11.21 (con termine per il deposito di memorie nel contraddittorio delle parti fino al 14 dicembre 2021)

tra

LEA - LIBERI EDITORI E AUTORI c.f. 97802010153 con l'avv. PEDUTO ADRIANA e domicilio eletto in Roma e mail: avvgmriccio@pec.giuffre.it, e avvadrianapeduto@pec.ordineforense.salerno.it e fax: +39 06 92 93 17 78

Ricorrente

contro

JAMENDO SA c.f. 10430100000 (N° di iscrizione al Registre de Commerce et des Sociétés B104301) con sede legale in L-1930 Luxembourg, 76, avenue de la Liberté, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, dall'Avv. Mattia Dalla Costa e dall'Avv. Alessia Ferraro del Foro di Padova, fax: +39 04 90 97 95 21 e indirizzi di PEC: mattia.dallacosta@ordineavvocatipadova.it e alessia.ferraro@ordineavvocatipadova.it

Resistente



OGGETTO DELLA CONTROVERSIA

1. LEA è un organismo di gestione collettiva di diritti autoriali, ovverosia uno dei soggetti legittimati all'intermediazione dei diritti d'autore in Italia ai sensi dell'art. 180 della Legge sul diritto d'autore n. 633 del 1941 e quindi svolge la funzione di mandataria per la gestione la promozione di diritti autoriali dei propri iscritti con incarico alla raccolta dei relativi proventi. LEA gestisce in regime di esclusiva, direttamente e per effetto di accordi di rappresentanza perfezionati con entità di gestione indipendenti e organismi di gestione collettiva anche non appartenenti all'Unione europea, i diritti d'autore di circa 39.000 autori e editori tra i quali oltre 22.000 italiani. Per quanto interessa il presente procedimento, rientra nel mandato ricevuto anche la raccolta e l'incasso di tutti i compensi derivanti dalle licenze perfezionate per la diffusione di musica d'ambiente o di sottofondo negli esercizi commerciali mediante le cd. Radio "in store".

2. JAMENDO è entità di gestione indipendente di diritti autoriali di diritto lussemburghese ed opera in Italia dal 2004 prefiggendosi di mettere in contatto artisti e appassionati di musica di tutto il mondo con l'obiettivo di creare una community internazionale di musica indipendente. Jamendo Music dà accesso a un ampio catalogo, con oltre 700.000 brani condivisi da più di 45.000 artisti di oltre 150 paesi del mondo. I brani musicali possono essere scaricati e ascoltati gratuitamente, per uso personale, dal sito di Jamendo, secondo le condizioni delle licenze applicate ed una parte del catalogo musicale digitale è reso disponibile anche per fini commerciali, qualora i titolari dei diritti abbiano concesso tale utilizzo.

3. LEA ha avanzato davanti a questo giudice azione inibitoria all'attività di JAMENDO *ante causam* sulla base dell'illiceità dell'attività di intermediazione in materia di diritti d'autore svolta in Italia dalla ingiunta

- per non essere JAMENDO iscritta nell'elenco degli organismi legittimati all'intermediazione dei diritti d'autore in Italia;
- per non essere in possesso degli specifici requisiti previsti dal decreto legislativo n. 35/2017 (di recepimento della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore);
- per non avere JAMENDO dato al ministero delle telecomunicazioni il necessario preavviso di inizio attività ai sensi dell'articolo 8 del predetto decreto legislativo 35/2017.



LEA domanda quindi inibitoria all'attività commerciale svolta in Italia da JAMENDO, l'imposizione di una penale per la sua inosservanza pari a 20.000 euro/giorno e la pubblicazione dell'ordinanza inibitoria sui tre principali quotidiani nazionali;

4. JAMENDO si è costituita in giudizio nel procedimento cautelare invocando un'interpretazione della normativa italiana conforme a quanto stabilito dalla direttiva 2014/26/UE, che prevede che il titolare dei diritti d'autore e dei diritti connessi su opere musicali possa liberamente affidare la cura dei propri diritti autoriali ad un organismo di gestione collettiva ovvero ad un ente di gestione indipendente. La Direttiva indica, difatti, come soggetti abilitati a svolgere attività di gestione dei diritti d'autore due distinte categorie di soggetti, individuati e definiti dall'articolo 3 della direttiva stessa:

- **l'organismo di gestione collettiva (di seguito OGC)** ovvero l'organismo autorizzato "per legge o in base a una cessione dei diritti, una licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale, a gestire i diritti d'autore o i diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare dei diritti, a vantaggio collettivo di tali titolari come finalità unica o principale e che soddisfa uno o entrambi i seguenti criteri: (i) è detenuto o controllato dai propri membri; (ii) è organizzato senza fini di lucro" e

- **l'entità di gestione indipendente (di seguito EGI)** ovvero l'organismo autorizzato "per legge o in base a una cessione dei diritti, una licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale, a gestire i diritti d'autore o i diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare dei diritti, a vantaggio collettivo di tali titolari, come finalità unica o principale, il quale: (i) non è né detenuto né controllato, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti; e (ii) è organizzato con fini di lucro" .

5. JAMENDO lamenta la circostanza per cui, in sede di recepimento della normativa comunitaria, il legislatore italiano non abbia correttamente attribuito alle entità di gestione indipendente diritti contemplati nella direttiva. Difatti l'articolo 180 LDA – il cui contenuto è fatto salvo dal Decreto di recepimento - continua ancora oggi a prevedere come unici soggetti idonei allo svolgimento di attività di intermediazione la SIAE e gli OGC senza esplicitare alcun richiamo invece agli EGI. La normativa nazionale preclude quindi alle EGI di operare in Italia nell'ambito della intermediazione dei diritti d'autore, costringendole all'unica alternativa obbligata di addivenire alla conclusione di accordi con la SIAE o comunque con OGC autorizzati.



6. JAMENDO in subordine ha affermato che la propria attività non rientra nell'ambito della gestione collettiva dei diritti d'autore, bensì nell'ambito della gestione diretta degli stessi, invocando quindi quanto affermato dal 16 Considerando della direttiva che esclude la possibilità di comprendere nella definizione di entità di gestione indipendenti quelle categorie (quali ad esempio editori o produttori) che concedono in licenza i diritti che sono stati ceduti loro sulla base di accordi negoziati "singolarmente".

RIFERIMENTI NORMATIVI

7. La Direttiva 2014/26/UE muove dalla premessa che in *"un mercato interno nel quale la concorrenza non è falsata, la protezione dell'innovazione e della creazione intellettuale stimola anche gli investimenti in prodotti e servizi innovativi"* (1° Considerando) e che sia *"opportuno che gli organismi di gestione collettiva stabiliti nell'Unione possano beneficiare delle libertà sancite dai trattati nel rappresentare titolari dei diritti residenti o stabiliti in altri Stati membri o nel concedere licenze a utilizzatori residenti o stabiliti in altri Stati membri"* (4° Considerando). In particolare, riprendendo i contenuti della Raccomandazione della Commissione del 18 maggio 2005 sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali on line (in GUCE del 21 ottobre 2005), ed estendendoli all'intero settore delle opere tutelate dai diritti d'autore, l'articolo 5.2 della Direttiva dispone: *"I titolari dei diritti hanno il diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti."*

8. La Direttiva indica quali soggetti abilitati a svolgere attività di gestione dei diritti di autore due distinte categorie di soggetti, di cui detta la definizione (art. 3): l'organismo di gestione collettiva (OGC), *"un organismo autorizzato, per legge o in base a una cessione dei diritti, una licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale, a gestire i diritti d'autore o i diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare dei diritti, a vantaggio collettivo di tali titolari come finalità unica o principale e che soddisfa uno o entrambi i seguenti criteri: i) è detenuto o controllato dai propri membri; ii) è organizzato senza fini di lucro;"* e l'entità di gestione indipendente (EGI), *"un organismo autorizzato, per legge o in base a una cessione dei diritti, una licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale, a gestire i diritti d'autore o i diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare dei diritti, a vantaggio collettivo di tali titolari,*



come finalità unica o principale, il quale: i) non è né detenuto né controllato, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti; e ii) è organizzato con fini di lucro.”

9. Nell’ordinamento italiano il fulcro della disciplina sul diritto d’autore è costituito dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, in GU n.166 del 16-7-1941), e successive modifiche.

10. Con il Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 35 (“Decreto di Recepimento”), il Governo italiano ha recepito la Direttiva Barnier, lasciando tuttavia sostanzialmente immutato il contenuto dell’articolo 180 LDA che di fatto era sostanzialmente ostativo alla corretta applicazione della Direttiva Barnier in Italia. Infatti, residuava il monopolio della Società Italiana degli Autori ed Editori (“SIAE”) nell’ambito della intermediazione dei diritti d’autore e non veniva garantito al titolare degli stessi la libertà di scegliere l’organismo cui affidare i propri diritti d’autore. A seguito delle significative incertezze emerse a seguito di tale incompleto recepimento, nonché a seguito della procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea contro l’Italia, il Governo italiano, con il Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, ha riscritto l’articolo 180 della legge n. 633/1941, estendendo “agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35” (e quindi non alle EGI) la riserva originariamente prevista solo in favore della SIAE. Di seguito il testo vigente dell’art. 180 della legge sul diritto di autore: “[1.] *L’attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.* [2.] *Tale attività è esercitata per effettuare: 1) la concessione, per conto e nell’interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l’utilizzazione economica di opere tutelate; 2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni; 3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.*[3.] *L’attività della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) si esercita altresì secondo le norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali essa ha una rappresentanza organizzata.* [4.] *La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all’autore,*



ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.”

MOTIVI DI RINVIO

11. E' sufficientemente chiaro che JAMENDO esercita in Italia attività di intermediazione di opere tutelate dal diritto d'autore. Secondo quanto difatti previsto dai General Terms of Use di Jamendo ciascun artista può pubblicare uno o più delle proprie opere musicali (sia brani o album) sulla piattaforma messa a disposizione da Jamendo, creando il proprio account artista e pubblicando direttamente le proprie opere sulla piattaforma Jamendo cliccando la funziona "upload your music". Al momento dell'upload, inoltre, ciascun artista seleziona per ciascuna opera caricata il tipo di licenza Creative Commons che intende applicare, in tal modo decidendo per ogni singola opera i diritti di cui gli utilizzatori della piattaforma (vale a dire le persone che utilizzano i servizi offerti da Jamendo) possono beneficiare. Una volta caricata la propria musica sul portale l'artista può altresì decidere se registrarsi anche al servizio Jamendo Licensing sulla piattaforma digitale, sottoscrivendo il contratto di distribuzione. Dopo l'adesione, l'artista può aggiungere (manualmente) una o più opere al servizio Jamendo Licensing e decidere se partecipare ai programmi commerciali disponibili: "In store Program" (licenza per la musica di sottofondo in esercizi commerciali, articolo) e "Catalog Program" (licenza per la sincronizzazione della musica con contenuti audiovisivi o per altri progetti multimediali). Con la sottoscrizione del Contratto di Distribuzione, i titolari dei diritti garantiscono a Jamendo di non essere affiliati ad alcuna società di gestione collettiva né di avere alcun vincolo contrattuale con tali entità di tale tipo o con nessuna azienda privata (in particolare emittenti, piattaforme di distribuzione, produttori o marchi) tale da impedire loro l'utilizzo del programma Jamendo Licensing nel mondo e, di conseguenza, di optare per una gestione autonoma dei propri diritti d'autore. Con il programma Jamendo In-Store le opere dell'Artista Certificato vengono inserite nelle playlist create da Jamendo – attualmente 27 - per essere diffuse come musica di sottofondo negli esercizi pubblici (le "Playlist").

12. L'attività di parte resistente non appare quindi immediatamente inquadrabile in quella della gestione diretta, posto che JAMENDO per sua stessa ammissione concede licenze e sublicenze, incassa i compensi in base al numero di utilizzazioni dell'opera e trattiene un corrispettivo



determinato percentualmente sull'incassato; inoltre i contratti che JAMENDO sottopone ai propri iscritti non appaiono essere frutto di negoziati singoli; la scelta tra varie opzioni di adesione predisposte da JAMENDO per l'aderente mediante varie modalità di modulazione del contratto e di gestione dei diritti autoriali non fa venire meno il carattere adesivo della contrattazione, elemento questo ostativo a qualificare ogni singolo contratto come frutto di specifica contrattazione.

13. E d'altronde la stessa JAMENDO afferma testualmente di gestire “una piattaforma tecnologica (accessibile tramite internet all'indirizzo www.jamendo.com) che ha lo scopo di distribuire e di licenziare nel mondo opere musicali di titolarità di autori/artisti indipendenti”.

14. È pacifico fra le parti, che, invece, LEA corrisponde alla definizione normativa di Organismo di Gestione Collettivo.

15. Appare ulteriore circostanza pacifica e incontestata fra le parti quella per cui la società resistente JAMENDO non appare iscritta nell'elenco delle collecting autorizzate ai sensi dell'Art. 5, comma, 1 dell'Allegato A alla delibera n. 396/17/CONS. Né può procedere alla relativa iscrizione/accreditamento in ragione del disposto dell'art. 180 LDA.

16. Si può affermare la potenziale sussistenza del *fumus boni iuris*, catelare a favore di LEA in quanto l'attività posta in essere da Jamendo è assolutamente equiparabile a quella di LEA, rispetto alla quale la Resistente agisce in rapporto di concorrenza diretta in assenza dei requisiti di legge: intermediazione dei diritti d'autore sotto forma di gestione collettiva.

17. Per quanto concerne il *periculum in mora*, è opinione consolidata di questo tribunale che lo stesso sussista *in re ipsa*, ogni qualvolta vi sia una lesione di diritti di proprietà intellettuale e che lo strumento dell'inibitoria sia quella maggiormente soddisfacente degli interessi del titolare di diritti autoriali ed anche della collettività, anche alla luce dei considerevoli danni economici al sistema autoriale che vengono perpetrati mediante la divulgazione di opere contraffatte ovvero operando in violazione delle specifiche norme che presidono il settore.

18. Appare a questo punto dirimente la questione di pregiudiziale comunitaria avanzata dalla società JAMENDO: la legislazione Italiana vigente infatti esclude le EGI dal novero dei soggetti abilitati all'attività di “*intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la*



comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate”.

OPINIONE DEL GIUDICE REMITTENTE

19. È opinione del giudice remittente che la questione sia fondata. Se è vero infatti, come sostenuto da LEA, che lo strumento della direttiva si presta ad una trasposizione flessibile nell'ordinamento nazionale, è altrettanto vero che sussiste un principio di recepimento congruo e completo di una direttiva, in quanto è il sistema predisposto dal legislatore comunitario nel suo complesso a produrre quegli effetti di armonizzazione che sono propri delle finalità eurounitarie. La trasposizione solo parziale, ovvero incompleta, ovvero illogica, di una direttiva comunitaria costituisce per giurisprudenza costante della CEG una violazione del diritto comunitario.

20. Era quindi compito del legislatore nazionale in sede di recepimento quello di fare sì che (considerando n. 7 della Direttiva) *“la normativa degli Stati membri in materia di diritti d'autore e di concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online sia coordinata in modo tale da garantire che vi siano garanzie equivalenti in tutta l'Unione. Pertanto, la presente direttiva dovrebbe avere quale base giuridica l'articolo 50, paragrafo 1, TFUE”*. Ed appare chiaro al giudice remittente che la mancata normazione nell'ambito della normativa nazionale dei poteri e delle facoltà concesse agli enti di gestione indipendente (EGI) ovvero la loro esclusione dal novero dei soggetti legittimati all'intermediazione dei diritti autoriali costituisca, pur nella discrezionalità del recepimento, una scelta non percorribile per il legislatore nazionale in quanto produttiva di barriere all'esercizio di attività economiche equipollenti all'interno del territorio nazionale per soggetti di diritto europeo, come JAMENDO, costituiti nella diversa forma di enti di gestione indipendente. Tale contraddizione è rinvenibile anche nella normativa italiana di recepimento allorquando, all'articolo 4) della normativa di recepimento da un lato si afferma che *“I titolari dei diritti possono affidare ad un organismo di gestione collettiva o ad un'entità di gestione indipendente di loro scelta la gestione dei loro diritti, delle relative categorie o dei tipi di opere e degli altri materiali protetti per i territori da essi indicati, indipendentemente dallo Stato dell'Unione europea di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva, dell'entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti”*, sottintendendo quindi i titolari dei diritti possono affidare la gestione dei diritti indifferentemente ad un OGC o ad una EGI di qualsiasi Stato membro dell'unione europea, mentre dall'altro lato viene fatto salvo nel medesimo testo *“quanto disposto dall'articolo 180, della legge 22 aprile 1941, n. 633, in*



riferimento all'attività di intermediazione di diritti d'autore”, che limita l'operatività sul territorio nazionale alla sola SIAE ed agli OGC. In sostanza il Legislatore Italiano, pur recependo integralmente lo spirito della Direttiva ha introdotto una limitazione in forma di eccezione, illogica e contraria ai principi della Direttiva.

21. La disciplina normativa nazionale, quale risultante dall'art 4 comma 2 del Decreto di recepimento e dal testo vigente dell'art. 180 della legge sul diritto di autore, come modificato al fine di adeguarlo alla Direttiva, preclude infatti alle EGI di operare in Italia, imponendo loro quindi la conclusione di accordi di rappresentanza con la SIAE o con altre OGC, mentre rimane salva la possibilità di gestione diretta da parte dei titolari.

22. Il riconoscimento da parte della Direttiva delle EGI come soggetti legittimamente operanti nella gestione ed intermediazione dei diritti d'autore, nella prospettiva pro-concorrenziale propria dell'ordinamento dell'Unione, dovrebbe richiedere, a fondamento di qualsiasi limitazione territoriale alla loro operatività, una specifica giustificazione, riconducibile ad una delle ipotesi espressamente previste in tale ordinamento. E' noto del resto che in molti stati membri dell'Unione europea le riserve legali nell'intermediazione dei diritti d'autore sono pressoché scomparse e sono ammesse ad operare, oltre agli OGC, le EGI, incluse quelle stabilite in altri Stati membri.

23. Le EGI sono, al pari degli OGC, organismi autorizzati a gestire i diritti d'autore per conto di più di un titolare dei diritti, a vantaggio collettivo di tali titolari; le differenze strutturali e funzionali fra tali soggetti, se possono rilevare nella disciplina del funzionamento interno e dei controlli, non sembrano *prima facie* rilevanti ai fini di eventuali limitazioni all'attività di intermediazione, che è strutturalmente identica, consistendo nell'acquisizione di mandati e nella concessione di licenze e comunque deve essere svolta nell'interesse dei titolari dei diritti.

24. La Direttiva nella maggior parte delle sue disposizioni considera unitariamente l'attività di gestione collettiva dei diritti, nel duplice aspetto dell'acquisizione dei mandati dagli autori e della concessione di licenze agli utilizzatori, sicché il diritto di operare delle EGI si potrebbe desumere anche dal 15° considerando della Direttiva, quale corollario del diritto dei titolari di conferire il mandato liberamente anche a tali soggetti (*“I titolari dei diritti dovrebbero essere liberi di poter affidare la gestione dei propri diritti a entità di gestione indipendenti”*), coerentemente con la sua impostazione pro-concorrenziale.



25. Il *fumus cautelare* è quindi fortemente condizionato dall'applicazione di una norma nazionale che esprime un principio potenzialmente in contrasto con la normativa comunitaria di recepimento.

26. La questione sollevata appare in modo evidente ricompresa nell'area di interesse della normativa europea, sia perché un intero singolo mercato nazionale, nel caso di specie quello italiano, costituisce sicuramente una parte sostanziale del mercato comune, sia perché la controversia oppone la LEA ad una società di *collecting* legittimamente operante in altri paesi dell'unione ed ha per oggetto servizi di gestione e intermediazione dei diritti d'autore a favore di autori sia italiani sia stranieri.

27. La causa, nell'ipotesi di fondatezza della questione, dovrebbe essere decisa in applicazione dell'art. 4 comma 2 del Decreto di recepimento, che accorda ai titolari la possibilità di affidarne la gestione sia ad un organismo di gestione collettiva o ad un'entità di gestione indipendente di loro scelta, costituiti o stabiliti in qualunque Stato membro, ma prescindendo dal rinvio all'art. 180 della legge sul diritto di autore e dalla riserva ivi stabilita in favore della SIAE e degli altri OGC, quindi in applicazione della norma di diritto interno conforme alla Direttiva e non in applicazione diretta di questa.

28. La questione è rilevante nel presente giudizio, poiché parte ricorrente deduce la persistente ed attuale illiceità della condotta della convenuta quale presupposto dell'inibitoria richiesta e dell'estensione della domanda di risarcimento del danno anche al periodo successivo.

29. Occorre valutare pertanto se sia necessario disapplicare la norma interna per garantire il rispetto delle norme di diritto europeo in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (articoli 49 e 56 del TFUE) e della Direttiva 2014/26/UE ed a tal fine occorre sottoporre alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale, come di seguito riformulata.

30. La questione riveste carattere di urgenza ai sensi dell'art. 105 REG. CGE poiché, come si è detto, l'attività di JAMENDO si svolge in una formale cornice di illegittimità, sicché dall'eventuale rigetto della pregiudiziale comunitaria, deriverebbe la necessità di disporre con urgenza presidi inibitori a favore di LEA.

QUESITO PREGIUDIZIALE

“ Se la Direttiva 2014/26/UE debba essere interpretata nel senso che essa osti ad una legge nazionale che riservi l'accesso al mercato dell'intermediazione dei diritti d'autore, o



comunque la concessione di licenze agli utilizzatori, solo ai soggetti qualificabili, secondo la definizione della medesima Direttiva, come organismi di gestione collettiva, escludendo quelli qualificabili come entità di gestione indipendenti, costituiti sia nel medesimo stato sia in altri Stati membri”.

P. Q. M.

Ordina l'immediata trasmissione della presente ordinanza, unitamente al fascicolo del presente procedimento alla Cancelleria della Corte di Giustizia dell'Unione Europea per la eventuale trattazione in forma accelerata ai sensi dell'art. 105 REG CEG.

Si anticipi copia del provvedimento via mail all'indirizzo ECJ-Registry@curia.europa.eu e via fax al numero +352 433766.

Roma il 5 gennaio 2022

Il giudice

Andrea Postiglione

Tribunale Civile di Roma- Settore Imprese e proprietà Intellettuale Sezione XVII

Roma Viale Giulio Cesare 54B 00156 Roma

Tel: +39 06 3577 687

Fax: + 39 06 3577 544

Mail: elena.bruno@giustizia.it

